

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, ART. 58, COMMA 1, LETTERA A). DECRETO MINISTERIALE N. 625206 DEL 2 DICEMBRE 2024. D.G.R. N. 198/2026. DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2026/2027. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Premessa

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Beneficiari

Articolo 4. Progetti singoli e collettivi

Articolo 5. Attività ammissibili

Articolo 6. Localizzazione degli interventi

Articolo 7. Superficie minima e massima

Articolo 8. Vigneti storici ed eroici

Articolo 9. Condizioni di ammissibilità

Articolo 10. Definizione del sostegno

Articolo 11. Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Articolo 12. Procedura di selezione delle domande

Articolo 13. Tipologia di domande e pagamento degli aiuti

Articolo 14. Presentazione delle domande

- 14.1 Tipologie di domande e termini di presentazione
- 14.2 Termini di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di saldo
- 14.3 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN
- 14.4 Domande in proprio (utenti qualificati)
- 14.5 Segnalazioni
- 14.6 Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)
- 14.7 Trasmissione delle domande alla Regione e documentazione da allegare

Articolo 15. Istruttoria regionale delle domande di sostegno e graduatoria

- 15.1 Controlli di ricevibilità
- 15.2 Controlli di ammissibilità
- 15.3 Controlli in loco ex ante
- 15.4 Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità
- 15.5 Presentazione di ricorso

Articolo 16. Rinuncia all'aiuto

Articolo 17. Revoca dell'atto di concessione

Articolo 18. Domanda di variante

Articolo 19. Modifiche minori

Articolo 20. Comunicazione causa di forza maggiore e subentro beneficiario

20.1 Comunicazione causa di forza maggiore

20.2 Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

Articolo 21. Domande di pagamento a saldo e controlli

21.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo

21.2 Verifica delle opere realizzate

21.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

21.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

21.5 Verifica delle azioni effettuate

Articolo 22. Elenchi di liquidazione regionali

Articolo 23. Verifica del contributo finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari

Articolo 24. Recupero e penalità

Articolo 25. Condizionalità

Articolo 26. Documentazione antimafia

Articolo 27. Modalità di pagamento

Articolo 28. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Articolo 29. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

Articolo 30. Mantenimento impegni e controlli ex-post

Articolo 31. Disposizioni finanziarie

Articolo 32. Chiarimenti e informazioni (FAQ)

Articolo 33. Informazioni sul procedimento amministrativo

Premessa

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e succ. mod e int.

L'allegato VII del citato regolamento (UE) 2021/2115 che, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000 di Euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027.

Nel Piano strategico nazionale della PAC presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027, tra i quali quello della ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il decreto n. 635206 del 2 dicembre 2024 ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione per quanto riguarda l'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Le presenti disposizioni stabiliscono le condizioni regionali per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2026/2027.

Articolo 1

Finalità

L'attuazione dell'intervento nella Regione Umbria, si pone l'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese dei produttori vitivinicoli regionali, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole e della composizione ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni.

Attività: elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv).

Azioni: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 635206 del 2.12.2024 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.).

Autorizzazione al reimpianto: autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero convertita a partire da un precedente diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n. 1308/2013, del decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 e della D.G.R. n. 1314/2023.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o partecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuata la ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale dispone a titolo legittimo.

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Dichiarazione obbligatoria: dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presentate ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273.

D.M. decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 2 dicembre 2024 n. 635206.

DRA: Disposizioni regionali attuative dell'intervento.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Fascicolo aziendale: insieme di informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe degli Organismi Pagatori con le informazioni delle banche dati della Pubblica Amministrazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.

Impianto/Nuovo impianto: impianto di un vigneto per la produzione di uve da vino in cui sono presenti, oltre alle barbatelle di vite, i pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili anche laddove la forma di alleamento ne preveda più di uno.

Istruzioni operative n. 8 del 12 febbraio 2026: Istruzioni operative di O.P. AGEA per l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2026/2027.

Varianti: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante assoggettata ad approvazione:

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione all'Ente Istruttore (Regione/P.A. territorialmente competente).

Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno.

Organismo pagatore: AGEA – O.P. con sede legale in Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Potenziale produttivo aziendale: superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni per reimpianto e nuovo impianto possedute.

Rinnovo normale del vigneto: il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del D.M. n. 93849 del 28 febbraio 2022 e succ. mod e int.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal Reg. (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.

Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) da applicarsi ai bandi RRV dell'annualità 2024/2025. Le Tabelle elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il CREA e la Rete Rurale Nazionale consultabili al link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

Particella viticola: rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali.

Presentazione domanda: rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda\variante\comunicazione, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata.

Unità vitata: Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà e per idoneità produttiva).

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee impiantate da un unico soggetto che interessa una o più unità vitate o parti di esse in ogni caso contigue.

Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, riconosciuto dalla Regione Umbria ai sensi della D.G.R. n. 1282/2024.

Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3 comma 1, lett. b) e comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, riconosciuto dalla Regione Umbria ai sensi della D.G.R. n. 1282/2024.

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta (DOC e DOCG).

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta.

Articolo 3

Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare dell'aiuto i richiedenti in possesso di autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

E' escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- c) cooperative agricole;
- d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) consorzi di tutela dei vini a DOP/IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali non iscritti nello schedario viticolo e a superfici vitate prive di autorizzazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal/i proprietario/i.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo del richiedente.

Articolo 4

Progetti singoli e collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui all'art. 3, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo. I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e) di cui all'articolo 3.

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore AGEA, direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che presenta la domanda di aiuto, in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Articolo 5

Attività ammissibili

Per l'annualità 2026/2027, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti attività di intervento.

A – Riconversione varietale, che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale.

B – Ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le attività di reimpianto cui alle lettere A) e B) devono essere effettuate attraverso una o più delle seguenti modalità, nel rispetto delle procedure rispettate per la concessione e l'utilizzo delle autorizzazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti di cui alla D.G.R. n. 1314/2023.

- a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso (reimpianto anticipato);
- c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile oltre che essere conformi ad almeno uno dei disciplinari di produzione dei vini DOP/IGP della Regione Umbria.

Per la campagna 2026/2027, non sono ammissibili all'aiuto **gli interventi di sovrinnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti**, in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il CREA e la Rete Rurale Nazionale.

Tenuto conto che il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 non ha disciplinato i requisiti previsti all'art. 11, commi da 4 a 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli **impianti irrigui sui vigneti, tali impianti, quale miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili per la campagna 2026/2027**.

Per l'annualità 2026/2027 non sono pertanto ammissibili all'aiuto gli interventi che prevedono:

- a) il sovrinnesto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2) del D.M. n. 635206/2024;
- b) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo decreto;
- c) la realizzazione ex novo e/o la sostituzione totale o parziale di impianti irrigui dei vigneti.

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale, ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- agli interventi relativi a superficie vitate irregolari impiantate in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- agli impianti viticoli che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato degli aiuti comunitari per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- all'estirpazione dei vigneti infetti e la perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie;
- ad interventi relativi alla normale gestione dei vigneti.

Non sono inoltre ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spese:

- spese tecniche e generali finalizzate alla presentazione delle domande di aiuto/pagamento;
- analisi del terreno;
- operazioni di livellamento, spietramento, drenaggio del terreno nel quale sarà effettuato il reimpianto del vigneto;
- interventi per la protezione del vigneto contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- realizzazione di passi carrai e strade carrozzabili, sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto;
- ricostruzione o realizzazione di terrazzamenti del vigneto, con o senza muri di pietra;
- installazione di copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.

Articolo 6

Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale. I vigneti realizzati dovranno essere conformi ad almeno uno dei disciplinari di produzione dei vini DOP/IGP della Regione Umbria.

Articolo 7

Superficie minima e massima

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile all'aiuto per ciascuna domanda di sostegno e per ciascun beneficiario indentificato attraverso il CUAA, non può essere superiore a 10 ettari.

Articolo 8

Vigneti storici ed eroici

Per l'annualità 2026/2027 non si applica la riserva pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla Regione prevista dall'art. 9, comma 1 del D.M. n. 646643/2022 per le azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici individuate come "vigneti storici" ed "eroici" come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899.

Le azioni di ristrutturazione e riconversione di superfici vitate riguardanti "vigneti storici" ed "eroici" sono finanziate con le risorse ordinarie stanziare per l'intervento, solo se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, tali vigneti sono stati riconosciuti dalla Regione e risultano iscritti nell'elenco regionale istituito con la D.G.R. n. 1282/2024.

Articolo 9

Condizioni di ammissibilità

L'agricoltore, prima di presentare domanda di sostegno deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 e s.m.i.

In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

La mancanza di uno o più dei seguenti requisiti comporta la non ammissibilità parziale o totale della domanda di sostegno.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere titolare di partita IVA;
- essere iscritto al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale come proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni oggetto di impegno per almeno 5 anni dal pagamento del saldo. I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- essere in regola con la normativa comunitaria, e nazionale regionale in materia di potenziale viticolo;
- essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi dei regolamenti (UE) n. 273/2018 e n. 274/2018, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda;
- le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale.

Ai fini dell'erogazione degli aiuti di cui al presente avviso, il richiedente è altresì tenuto a richiedere il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di potenziale viticolo ed alle disposizioni e procedure regionali approvate con la D.G.R. n. 1314/2023.

In ogni caso le eventuali autorizzazioni al reimpianto da utilizzare derivanti da estirpazione di un vigneto, devono essere definite prima della proposta di liquidazione del saldo del contributo.

In caso di reimpianto anticipato, il richiedente, insieme alla domanda di sostegno, deve presentare alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione di cui al mod. ARA di cui alla D.G.R. n. 1314/2023.

La domanda di sostegno deve prevedere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente esplicitato nella domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento del saldo. Il richiedente è pertanto tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale.

Eventuali variazioni di quanto indicato, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica inviata alla Regione, le quali potranno essere accolte

esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto e, comunque, non oltre il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di sostegno.

Le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono inoltre essere compatibili con la validità delle autorizzazioni connesse alla domanda di sostegno.

Articolo 10

Definizione del sostegno

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nelle seguenti forme.

- a) *compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;*
- b) *contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.*

L'importo della compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a), che può ammontare fino al 100% della perdita, è calcolata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 55622 del 5 febbraio 2026 concernente "Criteri per la determinazione del sostegno di cui all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 – Intervento "Vendemmia Verde" i quali, come precisato dal MASAF, sono utilizzabili anche per la definizione del massimale della compensazione per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento, previsto dal PSP 2023/2027 al punto 6 della scheda "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti". L'importo massimo comunicato dal MASAF riconoscibile dalle Regioni come compensazione delle perdite di reddito ammonta a 6.609,00 Euro ad ettaro.

Per l'annualità 2026/2027 la compensazione delle perdite di reddito è concessa nell'importo minimo di 1.500 Euro ad ettaro per anno, per un totale di 3.000 Euro per i due anni di mancati redditi in caso di estirpazione e reimpianto, pagabili in un sola annualità.

Con l'atto di approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno, l'importo erogabile della compensazione delle perdite di reddito potrà essere ridefinito, entro l'importo massimo stabilito dal MASAF, sulla base dei criteri stabiliti dal sopra citato decreto ministeriale n. 55622/2026 e dei dati relativi alla stima della perdita di ricavo per i vigneti della Regione Umbria, elaborati da ISMEA per la Regione Umbria di cui alla nota prot. n. 49174 del 19.02.2026, nonché delle risorse disponibili per l'intervento.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora il beneficiario sia già in possesso di autorizzazione al reimpianto al momento della presentazione della domanda di sostegno o se l'intervento è realizzato con l'impegno ad estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato). Nel caso di reimpianto anticipato non è altresì riconosciuto il contributo per le spese di estirpazione.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) riportati al paragrafo 3.2, tabella 1 del documento "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027" - Giugno 2024, realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022, disponibile all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

Gli stessi sono basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126.

Inoltre, sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di ristrutturazione e di riconversione quelli riferiti all'estirpazione del vigneto ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, di importo unitario riportato nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).

La superficie estirpata è misurata con le regole dell'art. 42 del regolamento (UE). 2022/126 previste per il campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo, da misurarsi senza applicare la tolleranza tecnica.

La tolleranza tecnica di misurazione va applicata nelle misurazioni dei vigneti in fase di controllo in loco dopo la conclusione dell'operazione e precedente il pagamento finale e va considerata sia in senso negativo che positivo, determinando l'intervallo di superficie misurata entro il quale può essere considerata corretta ai fini del pagamento la superficie dichiarata.

Sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso, di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad es. si aggiungono impianti da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate) che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella nota metodologica e nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) stesse.

In considerazione della possibilità definita dalla suddetta nota metodologica di non considerare nei costi di impianto l'utilizzo di strutture di sostegno usate, gli impianti di vigneto che adottano tali strutture sono comunque ammissibili al sostegno, purché i relativi costi delle medesime siano esclusi dal finanziamento.

La Regione verifica, nei casi in cui è stato richiesto l'intero importo per l'impianto del vigneto in base alla forma di allevamento e alla densità riportate nelle TSCU, **che le strutture di sostegno siano nuove e non usate.**

In ogni caso il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento del saldo con le modalità successivamente indicate, le fatture e/o documentazione fiscale/contabile, al fine di verificare:

- a) l'utilizzo di materiale vegetale certificato da un punto di vista fitosanitario;
- b) che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo (se richiesto a contributo).

Per il materiale vegetale certificato, eventualmente acquistato da fornitori diversi dai vivaisti autorizzati, devono essere allegate anche le etichette; altresì tali fornitori diversi dai vivaisti autorizzati devono essere iscritti al RUOP.

Ai fini del riscontro della pendenza maggiore o minore del 15% del vigneto interessato da ristrutturazione o riconversione, indicata nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), AGEA – O.P. farà riferimento alle funzionalità e alle informazioni rese disponibili dai sistemi informativi in uso.

Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi e della presentazione della domanda di pagamento finale del saldo.

I Costi Standard Unitari di riferimento utilizzati per le diverse tipologie di intervento ammesse nella Regione Umbria sono i seguenti:

Tabella 1)

Tabella Standard dei Costi Unitari (TSCU) applicati nella Regione Umbria per la campagna 2026/2027

n.	Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./ha)	Giacenza vigneto	Importo per calcolo contributo in caso di utilizzo di materiale di sostegno nuovo (€/ha)	Strutture di sostegno (€/ha)	Importo per calcolo contributo in caso di utilizzo di materiale di sostegno non nuovo (€/ha)
1	impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	22.698,00	11.886,00	10.812,00
2	Impianto (*)	spalliera	2000-3774	pendenza >15%	22.895,00	12.083,00	10.812,00
3	impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	23.854,00	12.606,00	11.248,00
4	Impianto (*)	spalliera	3775-4107	pendenza >15%	24.063,00	12.816,00	11.248,00
5	impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	25.651,00	13.535,00	12.116,00
6	Impianto (*)	spalliera	da 4108	pendenza >15%	25.876,00	13.760,00	12.116,00
7	vigneto eroico (*)	spalliera	2000-3774	-	29.507,00	15.452,00	14.055,00
8	vigneto eroico (*)	spalliera	3775-4107	-	31.010,00	16.388,00	14.622,00
9	vigneto eroico (*)	spalliera	3775-4107	-	33.346,00	17.595,00	15.751,00
7	Estirpazione vecchio vigneto	tutte le forme di allevamento	-	-	1.968,00	-	-

Nota esplicativa della tabella

Descrizione	Nota
<i>I valori di costi standard degli impianti riportati nella tabella 1) includono le seguenti voci di costo:</i>	
Lavorazioni preparatorie del terreno compreso lo scasso	
Concimazione di fondo	
Squadro e picchettamento dell'impianto	
Acquisto e messa a dimora delle barbatelle	solo barbatelle certificate
Acquisto e posa in opera della struttura di sostegno/tutoraggio (pali, fili, ancoraggi e altri accessori)	
Il valore di costo standard dell'estirpazione comprende lo sveltimento e lo smaltimento di piante e dei materiali costituenti le strutture di sostegno	
Per quanto riguarda gli importi maggiorati dei Costi Standard indicati con l'asterisco (*) ai righi 2, 4, 6, 7, 8 e 9 della <i>tabella 1)</i> , previsti per la ristrutturazione dei "vigneti eroici" e per gli impianti realizzati su terreni con pendenza superiore al 15%, la Commissione europea ha avviato nel maggio 2025 un audit nel quale sono emerse possibili incongruenze nella definizione degli stessi. Pertanto i suddetti importi di contributo indicati per la realizzazione di vigneti con pendenza superiore al 15% e per la ristrutturazione dei "vigneti eroici", potranno essere eventualmente riconosciuti in sede di finanziabilità della domanda e/o di accertamento finale dei lavori effettuati, soltanto in caso di esito positivo dell'audit dei Servizi della U.E.	
Qualora l'audit dei Servizi U.E. dovesse avere esito negativo per quanto riguarda il riconoscimento degli importi maggiorati dei Costi Standard per le suddette tipologie di impianto, le domande di sostegno ammissibili saranno finanziate sulla base degli importi dei Costi Standard indicati ai righi 1, 3, 5 e 7 della <i>tabella 1)</i> .	

Articolo 11

Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1314/2023.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a "spalliera" intendendo con tale termine esclusivamente quelle a "cordone speronato" e a "guyot", ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Non sono pertanto ammissibili a contributo gli impianti realizzati con altre forme di allevamento ad alberello, pergola o tendone o altre forme di allevamento per le quali non sono state elaborate le Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).

In ogni caso, gli impianti/reimpianti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno/pagamento e il recupero di eventuali anticipi già erogati, devono essere realizzati con una densità minima di almeno 3.000 ceppi per ettaro. Per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

Articolo 12

Procedura di selezione delle domande

La Regione esamina le domande di sostegno pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9 e, con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, ammette a finanziamento le domande risultate ammissibili.

Se il budget a disposizione della Regione per l'intervento per l'annualità 2026/2027 non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, dopo aver esaminato le domande di aiuto sulla base dei criteri di ammissibilità, si procederà ad attribuire alle stesse i punteggi in base ai criteri di priorità riportati nella seguente *Tabella 2)*.

<i>Tabella 2)</i>		
N. criterio	Criteri di priorità applicati alle domande di sostegno per l'intervento delle ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Punteggio
1	<i>Tipologia di richiedente</i>	<i>max 30 punti</i>
1a	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	10
1b	Domanda inserita in un progetto collettivo presentato da organismi associativi in possesso di un impianto di trasformazione delle uve (1)	10
1c	Domanda presentata da soci di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 238/2016 e del D. Lgs. n. 61/2010	6
1d	Domanda presentata da beneficiario che non ha presentato domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2024/2025 e 2025/2026	4
2	<i>Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate</i>	<i>max 25 punti</i>
2a	Domanda presentata da aziende con produzioni viticole biologiche certificate ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012, che interessino almeno il 50% della superficie vitata totale aziendale risultante dal fascicolo aziendale (2)	10
2b	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a DOP (3)	15
2c	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a IGP (3)	5
3	<i>Particolari situazioni aziendali</i>	<i>max 20 punti</i>
3a	Aziende e/o superfici vitate localizzate nei comuni terremotati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (4)	20
4	<i>Tipologia degli interventi proposti – Investimenti che riguardano le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del D.M. n. 646643/22 (5)</i>	<i>max 25 punti</i>
4a	Domanda di sostegno con superficie ammessa per un intervento di estirpazione e reimpianto superiore al 75 % rispetto al totale della superficie ammessa	25
4b	Domanda di sostegno con superficie prevalente ammessa (maggiore del 50%) per un intervento realizzato mediante l'utilizzo di un'autorizzazione già in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno	15
4c	Domanda di sostegno con superficie prevalente ammessa (maggiore del 50%) per un intervento realizzato attraverso il reimpianto anticipato previsto dalla D.G.R. n. 1314/2023	10
Punteggio massimo ottenibile		100

Di seguito si riportano le indicazioni per l'attribuzione dei punteggi.

(1) Il punteggio di cui alla lettera 1b è desunto dalla dichiarazione vitivinicola 2025/2026 presentata dall'organismo associativo.

(2) Il punteggio di cui alla lettera 2a è desunto dal fascicolo aziendale e dalla banca dati SIAN degli operatori biologici e/o alle certificazioni rilasciate dagli organismi di controllo.

(3) I punteggi di cui alle lettere 2b e 2c, non cumulabili, sono desunti dalle informazioni dichiarate nella domanda di aiuto relative all'ubicazione degli impianti ristrutturati e varietà impiegate nel rispetto dei disciplinari. Nel caso in cui nella domanda siano previste attività per la produzione di più vini DOP/IGP, verrà attribuito il punteggio previsto per la/le attività che risultano prevalenti in termini di superficie ammessa.

(4) Per l'attribuzione del punteggio 3a si considera la localizzazione del centro aziendale ovvero delle superfici vitate oggetto di intervento come indicate nella domanda di sostegno. I Comuni terremotati sono quelli riportati nell'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto.

(5) I punteggi previsti nell'ambito del criterio 4 sono desunti dalla domanda di aiuto e non sono cumulabili. Il richiedente nella domanda di aiuto indicare un solo punteggio in base alla/e attività prevalente/i.

I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale. Nel caso in cui sia presente una legale rappresentanza congiunta si considera l'età del legale rappresentante più giovane.

Sono ammesse a contributo le domande di sostegno secondo l'ordine dell'eventuale graduatoria, fino ad esaurimento del budget disponibile per l'annualità 2026/2027 di cui al successivo articolo 31, decurtato delle somme già impegnate per i pagamenti a saldo delle domande di aiuto ammesse a contributo nelle annualità precedenti.

Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per esaurimento del budget disponibile per l'annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell'annualità successiva.

Articolo 13

Tipologia di domande e pagamento degli aiuti

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, potrà richiedere soltanto il pagamento a collaudo dell'intero contributo ammesso che sarà erogato a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata. In base al cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata entro il 15 giugno 2027.

Per l'annualità 2026/2027 non è prevista la possibilità di richiedere il pagamento anticipato di parte del contributo concesso, in quanto le attività devono concludersi obbligatoriamente entro e non oltre il 15 giugno 2027.

Per l'annualità 2026/2027 non sono ammesse modifiche al cronoprogramma delle attività indicato nella domanda di sostegno.

Articolo 14

Presentazione delle domande

I soggetti interessati a presentare la domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto decreto, prevede che l'aggiornamento del piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di coltivazione sono definite nella Circolare AGEA. ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno. Le superfici a vigneto devono inoltre essere opportunamente definite e verificate nell'ambito dello schedario viticolo gestito dalla Regione Umbria.

14.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste nell'ambito dell'intervento, sono le seguenti:

- domanda di sostegno;
- domanda di variante;
- domanda di pagamento di saldo.

Inoltre, sono previste le comunicazioni di modifiche minori.

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda di sostegno, dichiara quale unica modalità per l'erogazione dell'aiuto il **pagamento a collaudo** dei lavori.

Per le domande di sostegno è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *Domanda iniziale*;
- *Domanda di modifica*, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

È prevista la possibilità di presentare una domanda di variante (come indicato al successivo articolo 18, in caso di richiesta:

- di variazione del beneficiario in caso di subentro.

È inoltre prevista la possibilità di presentare comunicazioni di modifiche minori (come successivo articolo 19, in caso di richiesta di modifica delle attività.

Il richiedente non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, deve allegare alla domanda di sostegno il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i, utilizzando il modello di consenso *allegato 5* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora risultino più comproprietari, il suddetto modello deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate. In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma con tutta la documentazione prevista dal presente avviso e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

14.2 Termini di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di saldo

Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno all'AGEA – O.P. è disposto per la campagna 2026/2027, ai sensi del D.M. n. 635206 del 2 dicembre 2024, al **14 aprile 2026**.

In base al cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata entro il **15 giugno 2027** (l'anno deve essere indicato nella domanda di sostegno - cronoprogramma per il collaudo delle modifiche e l'eventuale liquidazione del saldo).

Non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

Per la campagna 2026/2027 la domanda di modifica alla domanda di sostegno deve essere rilasciata, tramite gli applicativi SIAN, entro e non oltre il **14 aprile 2026**.

Oltre i termini sopra indicati non possono essere rilasciate domande di sostegno e/o di modifica (14 aprile 2026) o domande di pagamento di saldo (15 giugno 2027).

Esclusivamente per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni, termine di piantumazione delle barbatelle, per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

14.3 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione da AGEA – O.P. sul portale SIAN. Non sono pertanto ricevibili le domande che pervengano con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo di AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

Al riguardo si precisa che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata ad AGEA – O.P.

La sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda ad AGEA – O.P. e pertanto in tal caso la stessa è irricevibile.

Le modalità di presentazione telematica delle domande, sono le seguenti:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato da AGEA – O.P., previo conferimento di un mandato;
- b) per il tramite di un libero professionista, previo conferimento di un mandato dalla ditta ed autorizzato dalla Regione territorialmente competente;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

La domanda di sostegno è strutturata per ambito regionale e qualora un produttore intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nella compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa.

Le domande, redatte secondo la modulistica allegata alle istruzioni operative AGEA n. 8 del 12 febbraio 2026, devono essere sottoscritte dal richiedente ed essere complete di tutti gli allegati previsti dall'articolo 14.7 (domanda di sostegno) e dall'articolo 21.1 (domanda di pagamento a saldo).

14.4 Domande in proprio (utenti qualificati)

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. SPID.

I produttori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit. Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN

mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'*allegato 4* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026.

14.5 Segnalazioni

Con riferimento alle segnalazioni relative alle problematiche nell'ambito della gestione informatizzata dell'iter amministrativo delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, al fine di agevolare tutti gli attori del sistema di assistenza, si ritiene opportuno chiarire le relative procedure di interlocuzione alle quali, è necessario attenersi, come di seguito specificato.

- a) Le segnalazioni inoltrate al servizio *help-desk* non possono essere riferite a quesiti normativi e relative interpretazioni; tale canale è infatti riservato alla segnalazione di problematiche strettamente connesse al funzionamento degli applicativi.
- b) Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail **helpdesk@l3-sian.it**, inserendo in copia conoscenza l'indirizzo AGEA **ristrutturazionevigneti@agea.gov.it**.
- c) L'invio delle segnalazioni deve essere eseguito da caselle e-mail istituzionali, chiaramente riconducibili quindi a Regioni – CAA. **Nel caso in cui la segnalazione fosse inoltrata da Utente di tipo Qualificato o da Utente libero professionista, sarà necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità** tale da permettere al servizio di assistenza di verificare la titolarità della richiesta informazioni o dati ritenuti in qualche modo sensibili.
- d) L'oggetto della comunicazione deve contenere i riferimenti essenziali quali codice a barre domanda o polizza, CUAA e denominazione del soggetto interessato dall'atto amministrativo.
- e) Nel corpo della segnalazione deve essere esplicitato chiaramente il problema rilevato o la richiesta di chiarimento.
- f) Nel caso in cui la carenza o l'errore dati fosse rilevata all'interno dell'applicativo di ristrutturazione vigneti ma fosse riconducibile ad altro contesto logico applicativo (ad esempio non esclusivo conduzione terreni, Fascicolo aziendale), sarà necessario, in oggetto o nel testo, precisare questo aspetto così che il servizio assistenza possa correttamente ridirigere e velocizzare la segnalazione.
- g) Alla mail di segnalazione è infine necessario allegare tutto ciò possa essere utile per agevolare l'individuazione del problema, es. screen-shot di eventuali segnalazioni di errore.

Per quanto riguarda le segnalazioni inoltrate dai liberi professionisti abilitati per tramite della Regione, AGEA ha previsto che queste siano inoltrate per il tramite, nel rispetto della normativa sulla "Privacy", dall'Ente Regionale territorialmente competente.

14.6 Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'*allegato 6* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

14.7 Trasmissione delle domande alla Regione e documentazione da allegare

Le domande di sostegno/saldo di cui all'articolo 14.2, corredate da tutti i documenti previsti dal presente avviso, dovranno essere trasmesse alla Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo

economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale - Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari – esclusivamente attraverso la piattaforma Servizi in rete della Regione Umbria all'indirizzo <https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi>, nella quale è attiva la sezione dedicata all'OCM Vino – ristrutturazione vigneti, entro il termine massimo di **5 giorni** dalla data di rilascio telematico della domanda, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione prevista dal presente avviso.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati, deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio, nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Alla domanda di sostegno va allegata la documentazione di seguito elencata, **la quale dovrà essere caricata, mediante upload di ogni file, in formato “.pdf” con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.**

1. Relazione sottoscritta dal richiedente nella quale emerga, per gli interventi che si intendono realizzare:
 - a. il programma degli interventi distinti per attività e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - b. il cronoprogramma con il termine previsto per la realizzazione delle attività;
 - c. gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - d. una descrizione dettagliata delle operazioni previste per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e/o riconversione oggetto della domanda di sostegno, indicando anche elementi tecnici di carattere quantitativo (sesto di impianto, n. di barbatelle da impiantare, tipologia e numero di pali previsti, ecc.). Qualora l'intervento consiste nel reimpianto del vigneto in una **diversa collocazione rispetto a quello estirpato o da estirpare**, la relazione dovrà indicare le ragioni per le quali la posizione del nuovo vigneto è ritenuta più favorevole da un punto di vista agronomico, e/o di esposizione e/o climatico ed economico.
- Nel caso di progetti collettivi, oltre alla documentazione specifica per singola domanda, deve essere presentata una relazione a cura dell'organismo collettivo con specificazione dei partecipanti.
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all'*allegato 5* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026.
3. Planimetrie catastali dettagliate in scala 1:2.000 (o ortofoto con reticolo catastale) delle particelle interessate dagli interventi, sia di estirpazione che di impianto/reimpianto, per ciascuna attività oggetto della domanda.
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione, redatta in conformità all'*allegato 6* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026.
5. Autocertificazione di presa visione ed accettazione degli impegni secondo l'*allegato 10* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026;
6. Nel caso di società o organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
7. Solo nel caso di progetti collettivi:
 - elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo titolare del progetto collettivo con indicati il CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti aderenti al progetto e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare;
 - dichiarazione di ciascun richiedente di adesione all'organismo collettivo in qualità di socio dello stesso.

Articolo 15

Istruttoria regionale delle domande di sostegno e graduatoria

La Regione effettua i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità su tutte le domande presentate, con le modalità stabilite da AGEA – O.P. nelle istruzioni operative n. 8/2026.

15.1 Controlli di ricevibilità

La Regione accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui all'articolo 14.7, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

15.2 Controlli di ammissibilità

La Regione effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 e dalle istruzioni operative AGEA n. 8/2026.

In questa fase, l'istruttore, può richiedere all'azienda che ha presentato la domanda di sostegno, i necessari chiarimenti con l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Il responsabile del procedimento, seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno, per il quale è effettuata una revisione dei controlli di ammissibilità e di liquidabilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un istruttore revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

15.3 Controlli in loco ex-ante

AGEA – O.P. estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per ogni Regione, per il quale la stessa Agenzia effettua la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati oggetto dell'intervento. Le verifiche in loco ex-ante sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato all'art. 42, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/126.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. (UE) n. 1308/2013, riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Pertanto, al fine di consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal **1 settembre 2026**, salvo posticipo di tale data a seguito di convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso. La convocazione sarà comunque notificata dall'AGEA alla ditta interessata prima del **1 settembre 2026**.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati. In caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a ristrutturazione/riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti),

rispetto a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, sono vincolanti per l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno considerati ammissibili, a seguito dei controlli in loco ex-ante:

- i vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno realizzati su "superfici abbandonate" come definite all'art.2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata non regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di ristrutturazione e riconversione sono misurate ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2022/126. La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo i cui esiti sono registrati da AGEA sul SIAN, rendendoli disponibili alla Regione.

Le superfici riscontrate difformi non potranno essere finanziate.

15.4 Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

Per la campagna 2026/2027 il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al **30 dicembre 2026**.

Le Regioni devono comunicare ai produttori l'esito della finanziabilità entro e non oltre 15 giorni dalla definizione della graduatoria di finanziabilità.

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità, alle stesse sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorità stabiliti all'articolo 12.

Sono ammesse al finanziamento le domande risultate ammissibili fino ad esaurimento del budget disponibile per l'annualità 2026/2027, così come stabilito dalla D.G.R. n. 198 del 4 marzo 2026.

Il Dirigente del servizio sviluppo imprese agricole e delle filiere agroalimentari, con proprio atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse, nonché la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili.

La Regione, comunica ai richiedenti a mezzo PEC entro 30 giorni l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno.

Nel caso in cui in sede di verifica della ricevibilità o dell'istruttoria di ammissibilità vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di domande di sostegno con richiesta di anticipo, con la comunicazione di ammissibilità/finanziabilità sarà richiesto al beneficiario di presentare entro il termine indicato, la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria a favore di AGEA O.P. pari al 110% dell'anticipo liquidabile.

Nella comunicazione di finanziabilità, sarà riportata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, tenuto conto del cronoprogramma delle attività inserito nella domanda di sostegno e della scadenza per l'utilizzo dell'autorizzazione al reimpianto.

15.5 Presentazione di ricorso

I richiedenti possono presentare ricorso alla Regione Umbria, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 16

Rinuncia all'aiuto

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto autonomamente, se utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al

trattamento delle domande di ristrutturazione vigneti (CAA o Libero Professionista), fino a quando la domanda non è stata resa finanziabile dalla Regione. Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC, da inviare alla Regione.

La Regione può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque **non oltre i 30 giorni** precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

La Regione procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore.

Articolo 17

Revoca dell'atto di concessione

La Regione può provvedere alla revoca di un atto di concessione per una domanda di aiuto fino all'inserimento della stessa in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

In caso di mancata presentazione nei termini, dell'istanza di rinuncia e della domanda di pagamento saldo, la Regione emana un provvedimento di revoca dell'aiuto concesso. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per l'anno successivo al termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

Articolo 18

Domanda di variante

Le varianti devono essere presentate, successivamente alla finanziabilità, obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo. Il beneficiario deve essere autorizzato dal Servizio regionale competente per territorio ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato. Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati. Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto. Non sono pertanto ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le domande di variante possono essere presentate esclusivamente per la seguente casistica:

1. Variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali previste invece per il subentro per decesso di cui all'articolo 20.2.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte all'articolo 14.3. Le domande di variante sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente; altre modalità di inoltro rendono le domande di variante non ricevibili con immediata decadenza.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata al Servizio regionale competente come previsto all'articolo 14.7, il quale procede alla ricevibilità ed alle successive fasi istruttorie della variante, provvedendo a trasmettere al beneficiario l'autorizzazione alla variante, o il diniego, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate entro e non oltre il termine del 15 gennaio 2027 (per le domande finanziate).

Nel caso di domanda di **variante del beneficiario** è previsto il seguente iter istruttorio:

1. invio della domanda al Servizio regionale competente entro i termini previsti all'articolo 14.7;
2. pre-autorizzazione da parte del Servizio regionale e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario;
3. trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario;
4. autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro e non oltre il **19 gennaio 2027** e le pre-autorizzazioni non possono essere dopo il 20 gennaio 2027.

Prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il cessionario sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Articolo 19

Modifiche minori

Per “Modifiche minori” si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle varianti di cui all’articolo 18 che consentono di apportare modifiche all’operazione inizialmente approvata.

La variazione non può comportare una diminuzione/aumento della superficie finanziata dell’operazione.

Tali modifiche possono essere attuate senza un’autorizzazione preventiva, ma devono comunque essere comunicate alla Regione **al più tardi entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale** e sono verificate nel corso dell’istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

La mancata comunicazione della modifica minore comporta l’inammissibilità delle variazioni.

La comunicazione di modifiche minori potrà essere presentata solo dopo la chiusura positiva della finanziabilità delle domande con pagamento a collaudo. È possibile presentare un’unica comunicazione di modifiche minori che riguarda più variazioni. Eventualmente, il beneficiario potrà richiedere al Servizio regionale, entro la presentazione della domanda di saldo, di procedere alla cancellazione della precedente comunicazione di modifica minore, al fine di procedere con una nuova comunicazione di modifica minore.

La cancellazione della modifica minore comporta la cancellazione di tutte le modifiche minori precedentemente comunicate che, qualora debbono essere conservate, debbono essere reinserite con la nuova comunicazione.

Le modifiche minori devono seguire la stessa tipologia della domanda di sostegno, oppure devono contenere solamente attività afferenti interventi su vigneti eroici/storici (lettere S ed E del catalogo), oppure devono contenere solamente attività di tipo A e B per interventi ordinari.

È inoltre necessario considerare quanto segue:

- Le modifiche minori **non possono modificare ciò che è stato inserito in allegato 1** della domanda di sostegno (ovvero i riferimenti dei vigneti esistenti e coinvolti nel progetto).
- Per le domande ordinarie con attività di tipo A e B, la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo A1, B1) **non deve essere alterata**. Altresì la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto anticipato (somma delle superfici delle attività di tipo A3, B3) **non deve essere alterata**. Infine anche la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo A2, B2) **non deve essere alterata**.
- Per le domande con attività afferenti vigneti eroici (tipo E), la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo EA1, EB1) **non deve essere alterata**. Altresì la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto anticipato (somma delle superfici delle attività di tipo EA3, EB3) **non deve essere alterata**. Infine anche la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo EA2, EB2) **non deve essere alterata**.
- Per le domande con attività afferenti vigneti storici (tipo S), la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo SA1, SB1) **non deve essere alterata**. Altresì la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto anticipato (somma delle superfici delle attività di tipo SA3, SB3) **non deve essere alterata**. Infine anche la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo SA2, SB2) **non deve essere alterata**.

Pertanto, sono permessi cambi di attività e cambi alle superfici delle attività, purché la superficie finanziata totale della domanda rimanga inalterata e siano rispettati i vincoli sopra descritti.

Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente avviso.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D. Lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Sono considerate considerarsi modifiche minori:

- 1) il cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto;
- 5) variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'*allegato 9* alle istruzioni operative dell'AGEA O.P n. 8/2026, tramite la procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso al Servizio regionale competente entro territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari, con le modalità indicate all'articolo 14.7.

Articolo 20

Comunicazione causa di forza maggiore e subentro beneficiario

20.1 Comunicazione causa di forza maggiore

Per cause di forza maggiore devono intendersi esclusivamente quelle previste all'articolo 3, comma 1 e comma 2) del regolamento (UE) 2021/2116.

Ai sensi delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro:

1. protocollazione guidata in ambiente fascicolo sezione "Circostanze eccezionali" della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate;

2. compilazione e rilascio della comunicazione all'interno della procedura di compilazione della domanda di sostegno.

La Regione può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel Reg. (UE) 2021/2116, articolo 6, comma 1, lettere a), d), e) e comma 2, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La presenza della comunicazione delle cause di forza maggiore/circostanze eccezionali costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle cause di forza maggiore/circostanze eccezionali **non costituisce** prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione delle sanzioni/penali.

20.2 Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo la comunicazione di circostanze eccezionali di cui all'articolo 20.1, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata alla Regione che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo PEC, l'esito dell'istruttoria.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta e comunque prima della scadenza per la presentazione della domanda di saldo (15 giugno 2027).

Articolo 21

Domande di pagamento a saldo e controlli

21.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni previste nella domanda di sostegno, i beneficiari ammessi a seguito di una domanda di sostegno a collaudo o con anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo entro il **15 giugno 2027**.

Al beneficiario che presenta la domanda saldo oltre il termine di scadenza come da cronoprogramma fissato in domanda di sostegno (15/06/2027) viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno solare di ritardo e comunque entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa. Le domande di saldo presentate **oltre i cinque giorni** dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono pertanto rigettate con conseguente revoca del finanziamento.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda all'articolo 14 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14.7, dovrà essere inviata alla Regione - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - il quale accerta la ricezione delle domande di pagamento a saldo e dei relativi allegati entro i termini stabiliti, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

Alla domanda di saldo deve essere allegata la documentazione di seguito elencata, **la quale dovrà essere caricata, mediante upload di ogni file, in formato ".pdf", all'interno dell'applicativo sul portale SIAN tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10 Mb.**

- 1) Comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale (*modello CI* allegato alla D.G.R. n. 1314/2023 con l'indicazione della/e autorizzazione/i all'impianto/reimpianto utilizzata/e per l'intervento e le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo.

- 2) Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala 1:2000, di ciascuna attività realizzata della domanda (reimpianto/nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo.
- 3) Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione, caricando le fatture stesse mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file.
- 4) Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo.
- 5) Fatture del materiale vivaistico caricate mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture devono essere registrati nell'apposita applicazione informatica.
- 6) Fatture del materiale di sostegno, **se si è dichiarato in domanda di sostegno l'utilizzo di materiale nuovo**, caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture devono essere registrati nell'apposita applicazione informatica.

Si precisa che le fatture **delle barbatelle e dei materiali di sostegno**, sono allegate al solo fine di verificare:

- a) l'utilizzo di materiale vegetale certificato da un punto di vista fitosanitario;
- b) che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo (se richiesto a contributo);
- c) che la quantità di materiale fatturato sia coerente con quanto accertato in occasione del controllo in loco (barbatelle, pali di testata, pali intermedi, tutori ecc.).

Per il materiale vegetale certificato, eventualmente acquistato da fornitori diversi dai vivaisti autorizzati, devono essere allegate anche le etichette; inoltre i fornitori diversi dai vivaisti autorizzati devono essere iscritti al RUOP.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento regionale di revoca dell'atto di concessione, il competente Servizio regionale effettua una comunicazione al soggetto interessato a mezzo PEC ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e succ. mod. e int.

La comunicazione contiene le motivazioni puntuali ed esaustive della revoca del contributo, con l'invito al beneficiario a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Il competente Servizio regionale, prima di emettere il provvedimento di revoca dell'atto di concessione del contributo, valuta le controdeduzioni e la documentazione presentate dal beneficiario.

Domande di pagamento a saldo presentate oltre i termini stabiliti sono irricevibili con la conseguente decadenza dal contributo finanziato.

21.2 Verifica delle opere realizzate

AGEA – O.P. effettua i controlli in loco sul **100% delle domande di pagamento a saldo presentate**.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto. Nel caso di impianti/reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

A seguito dei collaudi, si provvederà ad effettuare l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

21.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti/interventi realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 42 del Reg. (UE) n. 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, l'impianto/reimpianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo articolo 24;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione in caso di precedente pagamento anticipato, previa verifica regionale in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui si superi di più del 20% la superficie richiesta a collaudo), i beneficiari sono convocati da AGEA – O.P. ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni, sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste, sia sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di effettuare una nuova misurazione.

Le aziende interessate dovranno presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase, non potranno essere presi in considerazione ai fini del riesame degli esiti del collaudo.

21.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura **"Reg. UE 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV – campagna 2026/2027"**.

21.5 Verifica delle azioni effettuate

Il Servizio regionale effettua i controlli sull'effettivo svolgimento delle azioni previste nelle TSCU, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema o acquisita ad integrazione, come richiamata all'articolo 21.1 su tutte le domande di saldo, effettuando su un campione di almeno il 5% delle domande di saldo presentate i controlli di revisione di liquidabilità.

La verifica, compresa la revisione di liquidabilità, dovrà essere ultimata, con compilazione di Check list, prima del pagamento del saldo. **In caso di accertamento di inadempienze verrà decurtata la superficie coinvolta con riduzione del relativo contributo.**

Articolo 22

Elenchi di liquidazione regionali

Il responsabile del procedimento, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente, i quali, una volta approvati ed autorizzati alla liquidazione con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, sono trasmessi ad AGEA – O.P., secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

Il termine per la presentazione da parte delle Regioni/P.A. degli elenchi di liquidazione all'O.P. AGEA è non oltre il 21 settembre 2027, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.

Articolo 23

Verifica del contributo finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari

Il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non deve superare il 50% rispetto a quanto previsto, a seconda delle attività svolte, nella Tabella standard dei costi unitari di cui all'articolo 10.

Il Servizio regionale competente per territorio comparerà la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla Tabella standard dei costi unitari.

Il contributo per l'estirpo di cui al punto 2.2.9 della "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "W001– ristrutturazione e riconversione dei vigneti" del PSP 2023-2027" non è riconosciuto per i vigneti, da estirpare, con forma di allevamento ad "alberello" ossia che non presentano una struttura di sostegno.

Eventuali vigneti, con forma di allevamento ad "alberello", che presentano una struttura di sostegno, per il riconoscimento del contributo all'estirpo, la ditta dovrà fornire, con la domanda di sostegno, foto geotaggate del vigneto stesso ove si evidenzia la presenza di materiale di sostegno.

Articolo 24

Recuperi e penalità

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (**Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti**) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

a) non supera il 20% per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e **ridotto del doppio della differenza**;

c) supera il 50% per cento, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:

- presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo;
- hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

La penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di 1 anno, non è applicata nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Articolo 25

Condizionalità

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Articolo 26

Documentazione antimafia

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea **l'ambito di applicazione della documentazione antimafia**, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta **per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (*allegato 1a/1b* alle istruzioni operative di AGEA n. 8/2026) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita Iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi; (*allegato 2* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026);
3. dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (*allegato 3* alle istruzioni operative AGEA n. 8/2026);
4. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Per “**familiari conviventi**” si intende “**chiunque conviva**” (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Decorsi i termini di **trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Per altre indicazioni relativamente alla certificazione antimafia si rimanda al paragrafo 29 delle istruzioni operative AGEA n. 8 del 12 febbraio 2026 2025.

Articolo 27

Modalità di pagamento

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'articolo 1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Unione Europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve pertanto indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da AGEA;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o la chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo alla Regione Umbria ed all'AGEA – O.P., nel caso di mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA), far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 28

Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Ai sensi del Reg. (UE) 2022/2116, AGEA ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 64 del Reg. (UE) 2022/2116, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del

sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Articolo 29

Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

Articolo 30

Mantenimento impegni e controlli ex-post

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/126 e del D.M. n. 410748 del 4 agosto 2023, dalla campagna 2024/2025, l'O.P. AGEA effettua annualmente il controllo post pagamento finale. Detto controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà/conduzione del beneficiario per un periodo di almeno **5 anni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Le Istruzioni Operative dell'AGEA O.P. n. 83 del 22 luglio 2025, stabiliscono l'iter amministrativo da adottare nel caso in cui il beneficiario del saldo non abbia più la conduzione/possesso dei terreni oggetto del contributo percepito, di subentro post pagamento finale ed i conseguenti recuperi, se del caso parziali/totali, del contributo percepito, tenendo distinte le casistiche di subentro afferenti alle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali elencate all'articolo 3 commi 1 e 2 del regolamento (UE) 2021/2116, in tema di vincolo di mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento prevista dall'art. 14, comma 5 del citato D.M. n. 625206 del 2 dicembre 2024, n. 635206 secondo la quale “Gli O.P. non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni”.

Eventuali subentri devono essere richiesti, preventivamente e debitamente motivati, alla Regione che dovrà valutare e comunicare l'accettazione/diniego.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che determinano il trasferimento della proprietà/possesso dei terreni oggetto del contributo percepito, il beneficiario assoggettato al vincolo del mantenimento della proprietà e possesso dell'investimento finanziato, ossia il soggetto nei confronti del quale sorge l'obbligo per i casi previsti, inoltre, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale SIAN, la **domanda preventiva di subentro mantenimento impegni per cause di forza maggiore (CFM) e/o circostanze eccezionali (CE)**, debitamente motivata, alla Regione ai fini della relativa valutazione e accettazione o diniego.

Il Servizio regionale competente valuta la documentazione fornita a supporto della causa di forza maggiore e/o circostanza eccezionale. Inoltre, valuta che, nei casi o nelle circostanze invocate, non si configuri la realizzazione di indebito vantaggio per i soggetti interessati, sia diretta che indiretta, costituita da benefici non solo economici, anche non necessariamente immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

La Regione comunica al richiedente e al subentrante l'esito istruttorio dell'istanza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Le istruzioni operative dell'AGEA O.P. n. 85/2025, alle quali si rimanda, stabiliscono le disposizioni dell'AGEA O.P. relativamente a:

- calcolo della data per il termine del vincolo di 5 anni;
- subentro post pagamento finale nel progetto finanziato per cause di forza maggiore (CFM) e circostanze eccezionali (CE);
- procedure per il subentro/recesso al mantenimento impegni post pagamento;
- controlli ex post annuali;

- decesso del soggetto vincolato al mantenimento degli impegni.

Articolo 31

Disposizioni finanziarie

Le risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2026/2027, derivanti dalla ripartizione tra le Regioni definita con il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 6932312/2025, rimodulate con la D.G.R. n. 36 del 21.01.2026, sono pari ad € 1.000.00,00, comprensive dell'importo già impegnato per i pagamenti a saldo da effettuare nell'annualità 2026/2027.

Articolo 32

Chiarimenti e informazioni (FAQ)

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo del responsabile del procedimento giuseppeantonelli@regione.umbria.it.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-nazionale-settore-vino>.

Articolo 33

Informazioni sul procedimento amministrativo

L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento di concessione dei contributi è Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it.

Responsabile del procedimento: Graziano Antonielli tel. 075-5045106 e-mail gantonielli@regione.umbria.it

Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Antonelli, tel. 075 5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it

Per richiesta informazioni è possibile contattare:

Giuseppe Antonelli - tel. 075-5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it;

Fabrizio Colasurdo - tel. 075-5045139 e-mail: fcolasurdo@regione.umbria.it;

Alessio Morelli - tel. 075-5044275 e-mail: amorelli@regione.umbria.it;

Il procedimento per la concessione dei contributi seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 198 del 4 marzo 2026.

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Atto finale
Verifica ricevibilità	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	15gg	Liste di controllo
Istruttoria ammissibilità	Termine fase precedente	120gg	Check list
Approvazione graduatoria	Termine fase precedente	15gg	Provvedimento approvazione

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per quanto concerne i procedimenti di liquidazione, compete al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari la sola fase endoprocedimentale relativa all'autorizzazione degli elenchi di pagamento (articolo 22).

Nel caso di pagamento a saldo di cui all'articolo 21 l'autorizzazione verrà disposta entro 60 giorni dalla data di ultimazione del controllo in loco.

Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'adesione all'Avviso in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" sono contenute nell'*Allegato B*).

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione all'avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Presentazione delle domande per l'annualità 2026/2027.

1- Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta regionale.

2- Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3- Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: *Concessione degli aiuti previsti dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Presentazione delle domande per l'annualità 2026/2027*, ivi compresi gli adempimenti relativi alle attività di verifica e controllo nonché gli obblighi di trasparenza e informazione dettati dalla normativa nazionale e comunitaria.

4- Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Sono oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa tutti i dati richiesti per la partecipazione al richiamato Avviso specificati nei campi della modulistica di accesso, nel progetto imprenditoriale e negli allegati da trasmettere unitamente alla domanda, comprendendo anche dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).

5- Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di avviare e completare la procedura di valutazione dell'istanza ai fini della concessione del contributo previsto dall'*Avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Presentazione delle domande per l'annualità 2026/2027*.

6- Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1 lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da AGEA la cui informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 è dettagliata all'articolo 38 delle Istruzioni operative AGEA n. 8/2026.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1 lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1 lett. f) Reg. (UE) 2016/679).

8- Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2 lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti dalle specifiche normative.

9- Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2 lett. b) e d) Reg (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 ss. Del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/ Giunta regionale – Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 -06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10-Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati né a profilazione (art.13 par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).